



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 15 dicembre 2022*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

#### FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia

adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*”, concorrendo “*alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno*” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato”, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 *bis* del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'Ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("*irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti*", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"*attuazione dei programmi di spesa*" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "*la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "*anche in prospettiva*" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con l'ultima deliberazione, relativa al Rendiconto 2019 (n. 40/2021/PRSE), la Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- raccomandava il costante aggiornamento degli inventari, quale attività necessaria al fine di una corretta rappresentazione dei valori riepilogati nello stato patrimoniale;

- raccomandava all'Ente di effettuare le necessarie verifiche formali e sostanziali, in ordine alla fideiussione citata nella parte motivata e anche in caso di nuovo affidamento in gestione;

- rilevava, per l'esercizio 2019, la negatività del fondo di dotazione dello Stato patrimoniale, invitando in ogni caso l'Ente a perseguire una gestione finalizzata alla realizzazione di risultati positivi ed improntata all'equilibrio economico; invita inoltre l'Ente ad una contestuale verifica in ordine alla piena valorizzazione delle componenti afferenti al patrimonio netto, al fine di assicurarne la progressiva ricostituzione, a garanzia delle obbligazioni dell'Ente medesimo.

Si rammentava, infine, l'obbligo di pubblicazione della pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

La Sezione ha esaminato la documentazione inerente al Bilancio di previsione 2020/2022 e al Rendiconto 2020 relativa all'Ente, dalla quale emerge la situazione finanziario-contabile compendiate dalle seguenti tabelle:

### EQUILIBRI DI BILANCIO

<b>EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP – RENDICONTO 2020</b>	
	<b>Rendiconto 2020</b>
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	407.308,30
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	140.589,62
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	90.111,45
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	407.308,30
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	45.709,88
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	27.801,02
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	27.801,02
<b>Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>	<b>453.018,18</b>
W2) Equilibrio di bilancio	168.390,64
W3) Equilibrio complessivo	117.912,47

### RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

<b>RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	<b>2020</b>
Fondo cassa al 31/12/2020 (+)	1.282.834,26
Totale residui attivi (+)	934.854,58
Totale residui passivi (-)	579.869,52
FPV in spesa di parte corrente (-)	54.459,39
FPV in spesa di parte capitale (-)	91.172,59
FPV in spesa per attività finanziarie (-)	0,00
<b>Risultato contabile di amministrazione (=)</b>	<b>1.492.187,34</b>
Totale accantonamenti (-)	800.076,84
di cui: FCDE	767.886,62
di cui: Fondo anticipazioni di liquidità	0,00
di cui: Fondo contenzioso	1.000,00

<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>		0,00
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>		31.190,22
Totale parte vincolata	(-)	215.133,18
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	1.669,32
<b>Totale parte libera (avanzo)</b>	(-)	<b>475.308,00</b>

## CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	<b>Rendiconto 2020 Accertamenti (a)</b>	<b>Rendiconto 2020 Riscossioni (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	583.851,40	50.558,35	8,66%
Tit.1 competenza	1.823.618,48	1.644.367,65	90,17%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	99.495,40	38.227,88	38,42%
Tit.3 competenza	147.330,42	101.018,05	68,57%

## SITUAZIONE DI CASSA

	<b>Rendiconto 2020</b>
Fondo cassa finale	1.282.834,26
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Indice tempestività dei pagamenti	-24,03

## INDEBITAMENTO

	<b>2020</b>
Debito complessivo a fine anno	1.737.101,94

La Sezione richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate, nonché sulle osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

### Fondo pluriennale vincolato e bilancio di previsione

Premesso che l'impostazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del Rendiconto 2020 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 D. lgs. 267/2000 e del saldo obiettivo di finanza pubblica, si è tuttavia riscontrata dagli schemi BDAP la mancata valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato nel Bilancio previsionale; al contrario, la stessa voce è risultata valorizzata nelle scritture contabili afferenti al Rendiconto della gestione.

Tenuto conto del fatto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «*legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria*» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale), la Sezione raccomanda all'Ente di valutare correttamente la determinazione del FPV a decorrere dai prossimi esercizi, prestando attenzione all'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e, conseguentemente, della condizione di esigibilità (ex punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria del D. lgs. 118/2011 e dei principi generali o postulati di trasparenza, attendibilità e veridicità).

Si richiama di seguito la deliberazione n. 225/2018/PRSE: *“La Sezione, evidenzia come, in sede previsionale, sia necessario verificare la corretta definizione del FPV in relazione agli effetti che lo stesso spiega sia sugli equilibri di bilancio che sul risultato di amministrazione. Il Fondo, infatti, viene iscritto nella spesa dell'esercizio precedente che di converso, costituisce il FPV iscritto nella parte di entrata del bilancio di previsione, al fine di evitare una erronea determinazione del risultato di amministrazione. Il fondo pluriennale vincolato infatti non sarà costituito dalla semplice somma stanziata nella voce del FPV di parte spesa nel bilancio assestato dell'esercizio precedente ma, piuttosto, dalla somma degli impegni o delle prenotazioni assunte nell'esercizio e imputate agli esercizi contemplati dal bilancio di previsione successivo e seguenti, finanziate da risorse vincolate accertate nell'esercizio precedente. Proprio per tale caratteristica occorre che il FPV sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate, ma soprattutto occorre che sia perfezionato il procedimento amministrativo di accertamento dell'entrata che finanzia la spesa con l'adozione del provvedimento amministrativo previsto dai rispettivi ordinamenti (determina, decreto o altro). In relazione alla richiamata modalità di costruzione del fondo desta perplessità la diffusa prassi che si sostanzia nel mancato inserimento, in sede di bilancio di previsione, di risorse sul FPV in entrata in attesa dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente e del relativo FPV di spesa, rinviando, pertanto ogni quantificazione a successive operazioni di variazione di bilancio nel corso della gestione. Tale prassi potrebbe indurre, ragionevolmente, a considerare che le spese pluriennali degli enti che se ne avvalgono vengano finanziate con specifiche entrate con carattere pluriennale o con mutui flessibili correlati ai tempi di realizzazione dell'investimento ove le relative risorse da acquisire siano a questo destinate. Infatti, l'attendibilità della capienza di risorse iscritte al FPV è strettamente legata alla capacità di programmazione dell'ente e, per quel che riguarda il fondo per investimenti, da una puntuale individuazione nei documenti di programmazione delle opere previste nel relativo Piano con l'importo complessivo della spesa e relativa distribuzione temporale. Tuttavia, potrebbero verificarsi ipotesi nelle quali, pur in presenza di una puntuale programmazione, le informazioni per la costituzione del FPV non siano disponibili come, per esempio, ove le risorse da destinare al finanziamento degli investimenti derivino da contributi erogati a “rendicontazione”. In tali circostanze ove non si verta nelle ipotesi nelle quali l'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 consente di stanziare nel primo esercizio in cui si preveda l'avvio dell'investimento della relativa spesa, sorge il ragionevole dubbio che il ricorso alla prassi sopra richiamata potrebbe trarre origine da carenza di programmazione da parte dell'ente. Con ciò determinandosi ricadute sull'effettiva capacità dell'amministrazione di rispettare, effettivamente, in sede di programmazione di bilancio gli equilibri economico finanziari di cui all'art. 162 del Tuel. E ciò, a maggior ragione ove, in sede previsionale, non venga inserito il FPV di entrata giustificando tale mancato inserimento con l'assenza di un dato definitivo del relativo ammontare del FPV di spesa derivante da rendiconto non ancora approvato, quest'ultimo, alla data di adozione del bilancio di previsione. Ipotesi quest'ultima che lascia perplessi ove si consideri che l'ente già in sede di assestamento del bilancio precedente dovrebbe disporre quanto meno di una stima dell'ammontare del FPV di spesa da iscrivere in entrata nell'esercizio successivo. Peraltro, già a suo tempo la Sezione delle Autonomie aveva raccomandato agli enti locali di prestare particolare attenzione nella formazione del FPV già in sede di riaccertamento straordinario dei*

*residui da effettuarsi al 1 gennaio 2015 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014. Tale esigenza si ripropone tuttavia in sede di gestione ordinaria dei residui, atteso che la stessa comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti. Ciò, anche nell'ottica dell'applicazione del principio del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012 recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione" e delle sue successive modificazioni ed integrazioni che già a partire dall'esercizio 2016 ha portato ad un ampliamento degli spazi di spesa, soprattutto quella per investimenti, non più perimetrata dagli obiettivi di risparmio imposti dal patto di stabilità interno. Nel contempo, sarà necessario verificare se le entrate che alimentano la formazione del fondo pluriennale siano state, oltreché accertate, anche riscosse totalmente o parzialmente. Condizione, quest'ultima, propedeutica al mantenimento dell'equilibrio di cassa complessivo dell'ente, all'utilizzo della cassa libera o vincolata e alla realizzazione di una vera programmazione della cassa. Emerge da detta ricostruzione l'importanza di una corretta costruzione del FPV attesa, come sopra evidenziato, la sua incidenza sia in sede di equilibri che di formazione del risultato di amministrazione".*

Il Collegio raccomanda pertanto, per gli esercizi futuri, di valorizzare già in sede di approvazione del Bilancio tale componente.

### **Piano della performance**

Con riferimento al questionario sul Bilancio di previsione 2020-2022, si è riscontrato che l'Ente non ha assunto uno specifico provvedimento per l'adozione del Piano della performance, che è stato unificato organicamente al PEG.

A fronte di un Bilancio di previsione approvato il 23/12/2019, si è rilevato che, per il 2020, il predetto Piano unificato al PEG risulta approvato tardivamente (13/07/2020 - cfr. quesito 8 questionario) rispetto ai 20 giorni previsti dall'art. 169 TUEL, con riferimento alla predetta data di approvazione del Bilancio.

A tale proposito, va evidenziato che la norma primaria di riferimento per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni è contenuta nell'art. 10 del D.lgs. 27/10/2009, n. 150, dedicato al Piano della performance e alla Relazione sulla performance.

In tale disposizione, al co. 1, si precisa che il "(...) Piano della Performance" debba essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di (...) documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica (...)".

Il co. 1-bis stabilisce, poi, quale norma di raccordo con il TUEL, che "(...) Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all' articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo".

Il richiamo all'art. 169, co. 3-bis del TUEL, consente la sua predisposizione organicamente al PEG, la cui redazione deve avvenire entro venti giorni dalla

approvazione del Bilancio.

Il Collegio raccomanda pertanto all'Ente di attivarsi al fine di rispettare i termini di approvazione del Piano della performance, sia che si faccia riferimento a quelli indicati nell'art. 10 del D.lgs. 150/2009, sia che ci si riferisca a quelli relativi all'approvazione del PEG.

### Capacità di riscossione

Dai dati BDAP sul Rendiconto 2020, analogamente a quanto già avvenuto in ordine al Rendiconto 2019 nella deliberazione 40/2022/PRSE, si è riscontrata la situazione rappresentata nella relativa tabella in precedenza riportata.

Il Collegio ritiene che, relativamente agli importi afferenti ai titoli I e III in c/ residui, la capacità di riscossione continui a risultare non ottimale.

In continuità con quanto già rilevato nel 2019, la Sezione raccomanda pertanto di perseguire un miglioramento della propria capacità di riscossione dei residui di parte corrente.

### Gestione dei residui

Al termine dell'esercizio 2020, la struttura complessiva dei residui attivi e passivi dell'Ente risultava essere la seguente:

COMUNE DI GRUARO

SITUAZIONE RESIDUI AL 31/12/2020								
	INIZIALI	FINALI	di cui		di cui % sul totale di titolo		% su tot residui	Variazione
RESIDUI ATTIVI	01/01/2020	31/12/2020	ANTE 2020	NUOVI 2020	ANTE 2020	NUOVI 2020	% TOT ATTIVI	2019/2020
<b>Titolo 1</b>	583.851,40	707.447,98	528.197,15	179.250,83	74,66%	25,34%	75,67%	123.596,58
<b>Titolo 2</b>	26.318,38	17.125,66	419,90	16.705,76	2,45%	97,55%	1,83%	-9.192,72
<b>Titolo 3</b>	99.495,40	106.728,52	60.416,15	46.312,37	56,61%	43,39%	11,42%	7.233,12
<b>Totale parziale (A)</b>	<b>709.665,18</b>	<b>831.302,16</b>	<b>589.033,20</b>	<b>242.268,96</b>	<b>70,86%</b>	<b>29,14%</b>	<b>88,92%</b>	<b>121.636,98</b>
<b>Titolo 4</b>	50.000,00	103.399,90	50.000,00	53.399,90	48,36%	51,64%	11,06%	53.399,90
<b>Titolo 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
<b>Titolo 6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
<b>Totale parziale (B)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>103.399,90</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.399,90</b>	<b>48,36%</b>	<b>51,64%</b>	<b>11,06%</b>	<b>53.399,90</b>
<b>Titolo 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
<b>Titolo 9</b>	1.463,60	152,52	0,00	152,52	0,00%	100,00%	0,02%	-1.311,08
<b>Totale</b>	<b>761.128,78</b>	<b>934.854,58</b>	<b>639.033,20</b>	<b>295.821,38</b>	<b>68,36%</b>	<b>31,64%</b>	<b>100,00%</b>	<b>173.725,80</b>
<b>Totale netto Titoli 7 e 9</b>	<b>759.665,18</b>	<b>934.702,06</b>						<b>175.036,88</b>

RESIDUI PASSIVI	01/01/2020	31/12/2020	ANTE 2020	NUOVI 2020	ANTE 2020	NUOVI 2020	% TOT PASSIVI	Var.2019/2020
<b>Titolo 1</b>	397.869,82	462.486,07	79.335,67	383.150,40	17,15%	82,85%	79,76%	64.616,25
<b>Titolo 2</b>	34.967,33	114.496,11	6.393,48	108.102,63	5,58%	94,42%	19,75%	79.528,78
<b>Titolo 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
<b>Titolo 4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
<b>Titolo 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
<b>Titolo 7</b>	12.310,04	2.887,34	0,00	2.887,34	0,00%	100,00%	0,50%	-9.422,70
<b>Totale</b>	<b>445.147,19</b>	<b>579.869,52</b>	<b>85.729,15</b>	<b>494.140,37</b>	<b>14,78%</b>	<b>85,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>134.722,33</b>
<b>Tot. al netto Tit.7 e 9</b>	<b>432.837,15</b>	<b>576.982,18</b>						<b>144.145,03</b>

Tale argomento era già stato specificamente oggetto di istruttoria in occasione dei controlli sul Rendiconto 2019, nella precedente deliberazione 40/2022/PRSE, cui si rinvia.

La condizione dei residui 2020 deve necessariamente essere correlata e analizzata con il precedente rilievo, relativo all'efficienza in ordine alla capacità di riscossione.

Dalla tabella di cui sopra si riscontra che al Titolo I i residui passivi sono prevalentemente riconducibili alla gestione di competenza e che quelli antecedenti al 2020, ripartiti nelle

varie annualità, ammontano ad euro 79.335,67. In termini comparativi si riduce pertanto l'anzianità dei predetti residui, che tuttavia aumentano in termini di volume.

Con riferimento ai residui attivi, si è riscontrato che gli stessi sono in larga parte sterilizzati dal FCDE e che si concentrano in prevalenza al titolo I, essendo peraltro riconducibili per il 74,66% alle annualità antecedenti al 2020.

Nel complesso, i residui attivi di parte corrente, al netto del decremento al titolo II, aumentano di euro 121.636,98.

La Sezione, in considerazione del fatto che la precedente deliberazione sull'esercizio 2019 è stata trasmessa all'Ente successivamente all'approvazione del Rendiconto 2020 rinnova integralmente le raccomandazioni contenute nella citata deliberazione.

### **Stato patrimoniale**

Con riferimento al precedente esercizio 2019, la Sezione aveva riscontrato la negatività del Fondo di dotazione del patrimonio netto nello Stato patrimoniale.

In relazione all'esercizio 2020, la situazione afferente al patrimonio esprime ancora una condizione di incapienza di tale grandezza nei termini a seguire:

<b>Comune di GRUARO (VE)</b>	
<b>Stato patrimoniale (passivo)</b>	<b>2020</b>
A) Patrimonio netto	
Fondo di dotazione	-293.820,62
Riserve	11.448.613,06
da risultato economico di esercizi precedenti	0,00
da capitale	0,00
da permessi di costruire	34.494,36
riserve <b>indisponibili</b> per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.695.756,76
altre riserve <b>indisponibili</b>	718.361,94
Risultato economico dell'esercizio	252.976,48
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>11.407.768,92</b>

Dall'attività di controllo emerge dunque che l'Ente, al termine del 2020, pur a fronte di un patrimonio netto positivo, contabilizzava un Fondo di dotazione negativo, per euro 293.820,62 e un risultato di esercizio positivo.

La Sezione, nelle more dell'applicazione di quanto introdotto dal DM 1° settembre 2021, afferente allo stesso principio contabile applicato alla contabilità economico – patrimoniale, di cui all'allegato A/3 del D.lgs. 118/2011, rinvia integralmente alle raccomandazioni già espresse nella deliberazione 40/2022/PRSE, relativamente ai precedenti esercizi, raccomandando di conferire al Fondo di dotazione un congruo valore.

### **Organismi partecipati**

Dalla lettura del questionario, sembrerebbe emergere che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del D.lgs. n. 118/2011, non abbiano riguardato la totalità delle

partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento (la risposta alla domanda 12 è negativa).

Dalla relazione dell'Organo di revisione si riscontra che lo stesso, ai sensi del predetto articolo, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Pur tenendo conto dell'esiguità delle partecipazioni dell'Ente e della consistenza delle stesse, si raccomanda all'Ente medesimo di estendere a tutte le partecipazioni la rilevazione i rapporti credito/debito.

### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Gruaro (VE):

- riscontra dagli schemi BDAP la mancata valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato nel Bilancio previsionale, raccomandando all'Ente, per gli esercizi futuri, di valorizzare già in sede di approvazione del Bilancio tale componente;
- rileva che il Piano della performance unificato al PEG risulta approvato tardivamente, raccomandando pertanto all'Ente di attivarsi al fine di rispettare i termini di approvazione di detto Piano;
- relativamente agli importi afferenti ai titoli I e III in c/ residui, rileva che la capacità di riscossione continua a risultare non ottimale, raccomandando pertanto all'Ente di perseguire un miglioramento di detta capacità;
- rinnova integralmente le raccomandazioni contenute nella deliberazione. 40/2022/PRSE in materia di residui attivi e passivi;
- riscontra ancora una condizione di incapienza del Fondo di dotazione del patrimonio netto, raccomandando di conferire allo stesso un congruo valore;
- raccomanda all'Ente di estendere a tutte le partecipazioni societarie la rilevazione dei rapporti credito/debito;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gruaro (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 14 febbraio 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin